

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38**NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE**

Bollettino Ufficiale n. 150 del 4 dicembre 1998

Art. 1

1. Gli edifici funzionali all'agricoltura e ricadenti in zone territoriali omogenee E, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 modificata ed integrata, che debbono essere demoliti in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali o ferroviarie o idrauliche, possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in aree contigue e della medesima proprietà anche in deroga alle limitazioni derivanti dal Piano regolatore generale, fatte salve le previsioni del Piano territoriale paesistico regionale e le eventuali prescrizioni conseguenti a vincoli apposti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Il Comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti ai sensi del medesimo comma, ancorché ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee E predette, a mezzo di variante al P.R.G. assunta con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata e integrata.

3. Il Consiglio comunale individua altresì gli edifici le cui destinazioni d'uso, in atto o previste dal P.R.G., siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, determinandone gli usi ammissibili, in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche, necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere.

4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo a parità di superficie utile e/o volume sono rilasciate a titolo gratuito.

Art. 2

1. I proprietari che, a seguito di convenzione, abbiano ceduto all'ente che realizza l'opera stradale, ferroviaria o idraulica la proprietà di edifici residenziali, il cui uso abitativo divenga oggettivamente incompatibile con l'opera stessa, possono costruire un nuovo edificio ad uso residenziale secondo quanto previsto dall'art. 1, fermo restando che la relativa concessione edilizia è soggetta alla corresponsione del contributo secondo la normativa vigente. Gli edifici acquisiti dall'ente non possono essere destinati a funzione abitativa.